

Avv. Francesco Paladino

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

ATTO DI APPELLO

- con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc - già partecipanti al giudizio di I grado giusta autorizzazione del Giudice ex art. 151 cpc - della sig.ra LO GIUDICE Aurora, nata a Catania il 13.06.1974 (Cod. Fisc. LGDRRA74H53C351C), ivi residente in Via Antonino Cassarà n. 85-E, elettivamente domiciliata a Catania in via Orazio Antinori n. 42, presso lo studio dell'avv. Francesco Paladino del Foro di Catania (Cod. Fisc. PLDFNC72D20C351N – pec: francesco.paladino@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095.2191804), che la rappresenta e difende per procura posta in calce al presente atto,

appellante,

contro

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale Rappresentante pro tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti

dei controinteressati già convenuti in giudizio, previa autorizzazione, mediante notifica ai sensi dell'art. 151 cpc

per la riforma

della sentenza n. 2803/2020, pubblicata in data 10.09.2020, non notificata, resa nel giudizio n. 6456/2018 RG, con la quale il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso.

FATTO

La prof.ssa Aurora Lo Giudice proponeva, a mezzo dell'avv. Luigi Munafò del Foro di Messina, ricorso innanzi al Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, affinché lo stesso: 1) obbligasse i resistenti a valutare, nella formazione della graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e delle graduatorie successive oltre che ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico Paritario dall'anno 1996 al 2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio scolastico negli istituti Statali; 2) ordinasse ai resistenti di riconoscerle il punteggio spettante in applicazione della normativa vigente e conseguente disporre il trasferimento nell'ambito territoriale spettante; 3) versare alla stessa le somme che dovessero risultare dovute a titolo di differenze retributive a seguito della ricostruzione di carriera.

Il predetto ricorso veniva assegnato, con il n. R.G. 206/2017, al Giudice del Tribunale di Varese, Dott. Dario Giuseppe Papa, il quale emetteva decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.09.2017; l'atto introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato dalla ricorrente a tutti i resistenti e, successivamente, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Nella propria memoria difensiva l'Amministrazione resistente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito, Tribunale ordinario di Varese, sezione lavoro per l'appunto, in quanto la ricorrente al momento della presentazione del ricorso si trovava in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Scolastico "M. Rapisardi" di Paternò (CT).

All'udienza del 01.02.2018, dopo numerose udienze formalmente tenute per la "discussione della causa", il Giudice si riservava per decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte.

Il Tribunale con provvedimento del 27.06.2018, a scioglimento della predetta riserva, dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere la stessa devoluta a quella del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro.

Il procedimento veniva dunque riassunto da parte ricorrente con il patrocinio dello scrivente procuratore innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con ricorso del 02.07.2018, iscritto con numero R.G. 6456/2018.

Con note autorizzate per l'udienza del 26.09.2019, depositate il 14.09.2019, parte ricorrente esponeva al Tribunale che:

- la ricorrente, con p.e.c. del 31.08.2016, aveva avuto assegnazione di incarico su sede scolastica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Sesto Calende (VA), ove a tutt'oggi – in ragione del non accoglimento delle domande proposte, sino a pochi mesi or sono e negli anni precedenti, di mobilità interprovinciale – presta servizio;
- ai fini della decisione occorre necessariamente prendere le mosse dal servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto Scolastico Paritario di istruzione superiore "S. Quasimodo" di Catania, già ancor prima istituto scolastico legalmente riconosciuto e, conseguentemente, avere riguardo servizio documentato dal certificato versato in atti al momento della proposizione dell'originario ricorso, mai contestato dalle Amministrazioni convenute;
- l'insegnante Lo Giudice Aurora **ha prestato servizio pre-ruolo** come docente, dapprima di Esercitazione Macchine Contabilità (successivamente rinominata Trattamento Testi e Dati, classe di concorso A075 e A076) e poi di Diritto ed Economia (classe di concorso A019, Discipline Giuridiche ed economiche, dall'anno scolastico 2017/2018 denominata A46, Scienze Giuridico Economiche), **sin dall'anno scolastico 1996/1997 e fino al 31.08.2016**;
- seppur assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione ha infatti usufruito del differimento della presa di servizio per l'anno scolastico 2015/2016, avendo riconosciuta tuttavia la decorrenza giuridica dell'impiego statale da quell'anno;
- la ricorrente ha sempre partecipato, sin dall'anno scolastico 2016/2017, alle operazioni di mobilità, senza tuttavia alcun esito positivo. Così come ha, di anno in anno, prodotto domanda di assegnazione provvisoria, in quanto madre di due bimbe in tenera età oltre che, e soprattutto, referente unico (il fratello Lo Giudice Angelo,

nato a Catania il 12.08.1972 ed il padre Lo Giudice Diego nato a Catania il 28.11.1946, sono infatti rispettivamente deceduti il 04.11.2004 ed il 04.11.2007) della propria madre, con lei residente e disabile in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.

- si rassegnava altresì come per ciò che nello specifico attenesse alle ragioni in punto di diritto esposte nel ricorso per cui è causa, la Giurisprudenza di merito del Tribunale di Catania fosse pressoché allineata nel riconoscere, nel calcolo del punteggio ai fini della mobilità, il servizio preruolo prestato presso gli istituti paritari; soltanto a titolo esemplificativo si richiamava la sentenza n. 1943/2019 della Dott.ssa Patrizia Mirenda e l'ordinanza della Dott.ssa Caterina Musumeci del 03.02.2018, resa nel giudizio R.G. 4718/2017;
- i provvedimenti da ultimo richiamati, in linea con la giurisprudenza ormai pressoché costante di tutti i Tribunali italiani, avevano riconosciuto – previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è computabile – il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio di insegnamento prestato presso la scuola paritaria nella stessa misura in cui è valutato il servizio preruolo in scuole statali, ed avevano per l'effetto ordinato alle Amministrazioni scolastiche convenute di conteggiare, nella graduatoria per la mobilità inizialmente richiesta e per quelle successive, il servizio di insegnamento svolto nella scuola paritaria nella stessa misura in cui veniva valutato il servizio statale, assegnando così i punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità; riconoscevano infine il diritto dei ricorrenti ad avere computati agli effetti della progressione di carriera gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria allo stesso modo del servizio preruolo svolto nella scuola statale, condannando l'Amministrazione Scolastica alla relativa validazione in sede di ricostruzione della carriera ad ogni effetto;
- alla giurisprudenza appena richiamata si aggiungeva la fondamentale sentenza del 31.12.2018 pronunciata dal TAR Lazio, sezione Terza Bis. ove si legge, a pag. 5, che

<<la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio preruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzione scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4845/2017)>>.

- con il ricorso di primo grado dunque la ricorrente domandava al Tribunale il riconoscimento, ai fini della mobilità, del periodo di insegnamento preruolo prestato dal 1996/1997 al 2014/2015 presso l’Istituto Scolastico “S. Quasimodo” di Catania, dapprima istituto legalmente riconosciuto e successivamente paritario.
- a sostegno delle richieste ivi spiegate si portava altresì all’attenzione del Decidente la sentenza n. 634/2018 pubblicata il 04.04.2018 del Tribunale di Messina, nella persona del Giudice Dott.ssa Bellino, la quale aveva accolto il ricorso di un’insegnante che chiedeva il riconoscimento ai fini della mobilità interprovinciale dell’intero servizio preruolo prestato presso un Istituto Paritario, già in precedenza legalmente riconosciuto, dall’anno scolastico 1992/1993 sino al 31.08.2015, sia ai fini della graduatoria di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, con il conseguente riconoscimento di un punteggio di 164 punti.

Quella decisione, che considerava come punteggio valido ai fini delle operazioni di mobilità anche il servizio svolto in epoca anteriore alla legge sulla parità (L. 62/2000) non costituiva una pronuncia isolata.

Sempre la Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Romeo, con la sentenza n. 161/2019 del 08.03.2019, aveva riconosciuto come valutabile il servizio preruolo prestato inizialmente presso due istituti legalmente riconosciuti, dall’anno scolastico 1996/1997 e proseguito fino all’anno 2014/2015 presso istituti paritari.

Nel caso che ci occupa la prof.ssa Lo Giudice Aurora ha svolto, come detto, servizio preruolo sin dall'anno scolastico 1996/1997.

Peraltro la ricorrente, nell'anno scolastico 1992/1993, conseguiva presso il medesimo istituto ove ha poi svolto servizio come docente, il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Tale titolo di studio reca la dicitura "MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LEGALMENTE RICONOSCIUTO "S. QUASIMODO" DI CATANIA. Ciò per dire che l'Istituto "Quasimodo", essendo per l'appunto "legalmente riconosciuto", svolgeva gli esami di maturità in sede e che l'avvento della legge 62/2000 nulla di più ha aggiunto a quella scuola, se non la dicitura – normativamente introdotta soltanto nel 2000 per l'appunto – di scuola paritaria. Gli istituti legalmente riconosciuti, benché gestiti da privati, ancor prima della legge sulla parità facevano già parte, come oggi le scuole paritarie, del sistema di istruzione nazionale ed i docenti in essi occupati svolgevano attività lavorativa per nulla diversa dai colleghi assunti presso l'amministrazione statale.

- si chiedeva al Tribunale di ordinare alle amministrazioni convenute di riconoscere nelle mobilità dagli anni scolastici 2016/2017 e per quelle degli anni successivi alle quali la ricorrente ha partecipato, il servizio preruolo prestato sin dall'anno scolastico 1996/1997.

Ha preso parte al giudizio di primo grado il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno, che chiedeva ed otteneva il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 2803/2020, pubblicata il 10.09.2020, il Tribunale di Catania Sezione Lavoro, nella persona del Dott. Rosario Maria Annibale Cupri, ha compensato le spese di lite e rigettato le ragioni della ricorrente, così motivando a pag. 3: <<Sulla questione giuridica oggetto della presente causa questo Ufficio si era pronunciato nel senso di riconoscere la valutabilità ai fini della mobilità del servizio d'insegnamento prestato nella scuola paritaria prima dell'immissione in ruolo nella stessa misura di quello svolto nella scuola statale. Purtroppo, conformemente ai precedenti di questo Ufficio (Ordinanza collegiale del 23/04/2020 n.15334/2020) le cui motivazioni, pienamente condivise da questo decidente, vanno richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., si ritiene di mutare l'orientamento manifestato

in precedenza alla luce dell'indirizzo da ultimo espresso dalla Suprema Corte, quale giudice della nomofilachia, cui ritiene di conformarsi e alle cui motivazioni può farsi integralmente riferimento (v. in particolare Cass. Civ. n. 32386/2019; v. anche Cass. Civ. n. 33134/2019 e Cass. Civ. n. 33137/2019)>>.

Il Decidente richiama in sentenza le argomentazioni della Suprema Corte che, con le sentenze n. 32386 e n. 33137 del 2019, aveva poco prima escluso la possibilità di equiparare in termini generali il servizio preruolo prestato presso gli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali e comunali; a quelle pronunce della Cassazione il Tribunale ancora il proprio ragionamento rigettando conseguentemente le ragioni di parte ricorrente.

La sentenza n. 2803/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania appare ingiusta, frutto di una interpretazione errata della normativa che regola la fattispecie oltre che in contrasto con primari ed immanenti principi costituzionali.

Alla luce dei superiori fatti, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

DICHIARA

di proporre appello avverso la sentenza n. 2803/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania il 10.09.2020 e pubblicata in pari data, non notificata, per i motivi appresso specificati.

1) Errata e/o omessa interpretazione da parte del Giudice del Lavoro del CCNI 2017/2018 del comparto Scuola.

Il Decidente di prime cure ha ommesso di valutare che il CCNI 2017/2018, espressamente prevede, nelle tabelle allegate, che *"per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia"* vanno riconosciuti punti.

È evidente, quindi, che quel CCNI non effettua alcun distinguo tra servizio presso le Scuole Statali o prestato presso quelle paritarie.

2) Errata interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 255/2001, della L. 62/2000, e dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, violazione degli artt. 3, 33, 34, 36, 51 e 97 Costituzione, anche in virtù dell'ordinanza del 09.11.2020 resa dalla Corte d'Appello

di Roma, Sezione Lavoro nell'ambito del giudizio n. 2990/2017 R.G. di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza oggi impugnata, l'eventuale distinzione tra servizio prestato presso scuole statali e scuole paritarie è da ritenersi illegittima in quanto essa, in ragione di un'errata interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 255/2001, della L. 62/2000, e dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, viola gli artt. 3, 33, 34, 36, 51 e 97 della Costituzione.

In particolare, gli artt. 33 e 34 della Costituzione esprimono i principi della libertà di insegnamento e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; sul punto si è espresso in maniera chiara il Consiglio di Stato che, nella Sentenza n. 2517/2015 (si veda anche Cons. Stato 1102/2002) ha così statuito: *“il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art.33, II c., della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Appare, poi, evidente che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini della mobilità e dell'anzianità di servizio, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva previsti dagli art. 3 e 36 Cost.”*.

Ed ancora, la L. 62/2000, all'art. 1 comma 2 così sancisce: *“si definiscono paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”*.

Né potrebbe essere altrimenti, visto che i docenti delle scuole paritarie svolgono la medesima attività dei colleghi dipendenti delle scuole statali, avendo le stesse professionalità e versando le imposte in egual misura.

Tra i soggetti di cui alla norma appena citata rientra anche l'Istituto d'Istruzione Superiore Paritario “S. Quasimodo” di Catania, ove la ricorrente ha prestato servizio ancora prima dell'ottenimento dello status di scuola paritaria e anche dopo tale evento, sino all'agosto del 2016. Esso, infatti, già prima della legge 62/2000 “istituto legalmente riconosciuto” ha avuto il riconoscimento di scuola paritaria con Decreto Assessoriale 337/XI

del 07.07.2002, versato in atti nel procedimento di primo grado, a decorre dall'anno scolastico 2001/2002.

L'omessa valutazione del punteggio per il servizio svolto presso istituti di istruzione paritari, ai fini dell'attribuzione del punteggio per le procedure di mobilità e della ricostruzione dell'anzianità di servizio dei docenti, contrasta, inoltre, in maniera illogica ed incomprensibile, con un'altra norma vigente, e cioè l'art.2, comma 2 del D.L. 255/2011, convertito dalla L. 333/2011 che, ai fini dell'inserimento del personale docente nelle Graduatorie ad Esaurimento prevede che: *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Tale disposizione ha dunque consentito alla Prof.ssa Lo Giudice di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio preruolo prestato nella scuola paritaria, nella Graduatorie ad Esaurimento, con la conseguente assunzione in ruolo della stessa da parte del MIUR.

Si arriva, pertanto, al paradosso di tenere in considerazione gli anni di servizio preruolo ai fini delle graduatorie GAE e poi, invece, di estromettere tali anni per il punteggio relativo alle procedure di mobilità e, in generale, per il computo dell'anzianità di servizio.

Peraltro la Giurisprudenza, chiamata ad esprimersi sulla materia, ha inequivocabilmente sottolineato i principi meglio espressi in precedenza, riconoscendo i diritti fatti valere dagli insegnanti delle scuole paritarie.

La sez. VI del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 6289/2017, ha dichiarato l'illegittimità delle *"tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio di preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio preruolo svolto presso le scuole paritarie"* in quanto *"sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l.n. 107 del 2015)"*.

"Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare dal DL 250/2005 conv. In L. 27/2006 ... a

mente del quale le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie” (Tribunale Milano, sez. lavoro, Sent. n. 25/2018).

Lo stesso Tribunale di Milano, con Sentenza n. 66/2017, chiamato a decidere su una fattispecie identica, ha così statuito: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali....Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità.....della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.*

Le argomentazioni in diritto sin qui riportate sono state evidenziate dall'ordinanza della Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, del 09.11.2020 resa nel giudizio n. 2990/2017 R.G. che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione inerente la valutabilità del servizio preruolo prestato presso la scuola paritaria.

Il tema del riconoscimento di tale servizio assume inevitabilmente una particolare rilevanza in quanto, a seconda della soluzione che sia adottata, vengono a determinarsi conseguenze non solo sul piano economico nazionale, atteso che il computo del preruolo concorre alla determinazione della complessiva posizione stipendiale di moltissimi docenti, ma anche sul sistema scolastico complessivo, dal momento che il riconoscimento di tale servizio determina pure una diversa regolamentazione delle procedure di mobilità, e dunque influisce sulla individuazione della sede di servizio di ciascun docente.

L'orientamento giurisprudenziale, divenuto minoritario, dei giudici di merito che ritenevano di rigettare le ragioni dei docenti delle scuole paritarie aveva trovato un punto di approdo nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32386 del 11 dicembre 2019, con la quale veniva espresso il seguente principio di diritto: *“Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le*

scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”.

A tale prima pronuncia seguiva poco dopo altra del 16 dicembre 2019 (n. 33137) di analogo tenore.

A tali principi faceva riferimento il Tribunale nella sentenza oggetto della presente impugnazione; si legge infatti a pag. 4 che *<<la decisione sopra richiamata, sebbene riguardi specificamente la questione del riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, esprime alcuni principi di carattere generale applicabili a tutte le fattispecie nelle quali non sussista una norma eccezionale che attribuisca, invece, specifico rilievo al servizio in esame, sicché anche il presente giudizio può essere deciso alla luce di detti principi>>.*

Tuttavia a distanza di poco meno di un anno dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, nella persona del proprio Presidente Dott. Francescopaolo Panariello, si è posta un problema di compatibilità della decisione della Corte di Cassazione con i principi e con le norme costituzionali, ed ha richiesto alla Corte Costituzionale il controllo di compatibilità del c.d. “*diritto vivente*”, costituito appunto dalle sentenze della Suprema Corte, con i parametri costituzionali.

Nel corpo della propria ordinanza di rimessione la Corte d’Appello di Roma fornisce un breve ma incisivo excursus normativo, ponendo in evidenza gli elementi ed i connotati tipici delle varie fattispecie, come via via modificate nel 2000 e nel 2005.

Rammenta infatti che prima del 2000, l’offerta formativa delle scuole di istruzione secondaria era connotata da un sistema nel quale, accanto alle scuole pubbliche statali, vi erano altre due categorie: quelle “legalmente riconosciute”, istituite da soggetti pubblici o privati, e quelle “pareggiate”, istituite da soggetti pubblici diversi dallo Stato oppure dagli Enti Ecclesiastici.

Occorre tenere presente che con la Legge n. 62/2000 il sistema subisce un primo cambiamento determinato dallo scopo dichiarato di espandere l’offerta formativa e così,

accanto alle scuole statali, viene prevista un'unica categoria di scuole non statali, denominate "paritarie", prevedendo che possano essere istituite e gestite sia da soggetti privati che da enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni).

Il riconoscimento della *paritarietà*, prima della riforma del 2005, poteva avvenire solo previa richiesta dell'istituzione scolastica; i soggetti che non richiedevano la paritarietà, dunque, restavano sottoposti alla disciplina originaria relativa alle scuole "legalmente riconosciute" e "paritarie".

Acquisendo invece lo status di scuole paritarie le istituzioni si assoggettano volontariamente alla permanente vigilanza del Ministero dell'Istruzione, a fronte della quale viene riconosciuta la qualifica di servizio pubblico, e la perfetta equivalenza degli studi, degli esami e dei titoli rilasciabili rispetto ai corrispondenti delle scuole pubbliche statali.

In un primo momento dunque il panorama era eterogeneo, in quanto le vecchie fattispecie di scuole "non paritarie" (a loro volta distinte tra "legalmente riconosciute", "pareggiate", o semplicemente "private" e quindi senza alcuna equivalenza con quelle statali), coesistevano con la nuova fattispecie di scuola "paritaria".

Con l'ulteriore riforma apportata dal D.L. n. 250/2005, il legislatore ha inteso abrogare le originarie fattispecie di scuole "legalmente riconosciute" e "pareggiate" ed ha previsto che le scuole non statali siano soltanto quelle "paritarie" o "non paritarie", con la conseguenza che, per ottenere la perfetta equivalenza o equipollenza degli studi, degli esami e dei titoli, le scuole non statali – private o pubbliche di enti locali, o di enti ecclesiastici – devono chiedere ed ottenere il riconoscimento di parità ex lege 62/2000.

Dopo aver riepilogato l'evoluzione normativa, la Corte di Appello di Roma passa ad affrontare la questione principale inerente al servizio preruolo nella scuola paritaria, rimarcando gli aspetti contraddittori della tesi che nega il riconoscimento di tale esperienza lavorativa nella carriera statale, ove maturata nel periodo successivo all'entrata in vigore della riforma del 2005 (05/02/2006).

La Corte di Appello infatti, in totale dissonanza con le sentenze della Suprema Corte, afferma che tale riconoscimento dovrebbe essere ammesso per i servizi prestati dal 05/02/2006, oltre che presso le scuole pubbliche statali anche presso le scuole di istruzione secondaria "paritarie", *"altrimenti si verificherebbe un'interpretatio abrogans di quella parte*

dell'art. 485 che si riferisce alle scuole pareggiate, ormai non più giuridicamente esistenti con tale qualificazione", con l'irragionevole conseguenza che il riconoscimento del servizio di docenza non di ruolo resterebbe limitato a quello prestato presso scuole statali.

"Sarebbe paradossale (e quindi irragionevole e pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost.)" – prosegue la Corte di Appello capitolina – "ammettere il riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole "pareggiate" fino ad una certa data (anno scolastico 2005-2006) ed escluderlo, invece, per il periodo successivo solo perché tali scuole – a suo tempo "pareggiate" – non hanno più tale qualificazione giuridica e quindi non sono più titolari di una concessione di "pareggiamento", divenuta ormai priva di effetto. Si trascurerebbe il fatto – invece assolutamente rilevante – che tali scuole non solo hanno conservato i loro requisiti originari, attinenti ai profili organizzativi, ordinamentali e didattici, ma, a decorrere dal 05/02/2006, devono, altresì, chiedere ed ottenere il riconoscimento di parità, che costituisce senza alcun dubbio un'evoluzione – in chiave di ammodernamento e di affinamento – dell'originario istituto del "pareggiamento" (oltre che del "riconoscimento legale" e della "parificazione"), del quale ha preso il posto, come espressamente riconosciuto dal legislatore (art. 1 bis, d.l. n. 250/2005, conv. in L. n. 27/2006)."

Sussiste infatti una sostanziale omogeneità dei requisiti riguardanti il docente nelle scuole un tempo "pareggiate" ed in quelle attualmente "paritarie", in particolar modo nel sistema di reclutamento che invece, secondo la Suprema Corte, è proprio il principale *discrimen* che impedisce la valorizzazione del preruolo maturato nelle scuole paritarie.

La Corte romana rammenta infatti che sia l'art. 356 D. Lgs. n. 297/1994, al comma 2, lett. b) e c) che si riferisce alle scuole pareggiate e sia l'art. 1, L. n. 62/2000, al comma 4, lett. g) ed h) che si riferisce alle scuole paritarie, prevedono che il personale docente possa essere assunto mediante pubblico concorso, abilitazione all'insegnamento conseguita con una votazione minima di 7/10, "chiamata" del docente già assunto in ruolo in altra scuola statale oppure "pareggiata".

Ciò potrebbe voler dire che il Legislatore ha considerato tali modalità di reclutamento quali equivalenti, tanto che, nell'equiparazione tra scuola "pareggiata" e scuola "paritaria",

il livello di preparazione e di professionalità del docente, nel momento in cui viene assunto in ruolo, deve essere ritenuto del tutto omogeneo.

In effetti non potrebbe essere differente, rammenta la Corte d'Appello, in ossequio al principio espresso all'art. 33, comma 4, Cost. , che impone alle scuole che richiedono la "parità" di assicurare agli alunni <<un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali>>.

Lo scopo prefisso dal Costituente infatti non può che essere perseguito imponendo un sistema di reclutamento del corpo docente che sia omogeneo rispetto a quello della scuola pubblica statale.

È difficile, e forse impossibile, scindere l'aspetto qualitativo del trattamento scolastico da quello del docente, atteso che, sottolinea la Corte d'Appello romana, *"l'aspetto qualitativo, oltre che quantitativo, della docenza rappresenta, infatti, il più importante elemento costitutivo del <<trattamento scolastico>> cui si riferisce il Costituente."*

Nell'ordinanza in esame la Corte d'Appello prende posizione anche su uno degli elementi più richiamati nella giurisprudenza di merito per dimostrare l'equivalenza fra le due tipologie di scuole in commento, ovvero il precetto contenuto all'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 secondo il quale *"... i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ..."*.

Secondo la Corte di Appello di Roma siffatta statuizione è *"l'ulteriore espressione di un principio generale dell'ordinamento, ossia quello della equivalenza fra scuole paritarie e scuole pubbliche statali, introdotto dalla legge n. 62/2000 anche per dare nuova attuazione all'art. 33, comma 4, Cost."*.

Essa dunque respinge la diversa ricostruzione utilizzata da una parte della giurisprudenza di merito per sostenere che tale equivalenza sia un beneficio accordato solo in via eccezionale e limitato alla materia delle graduatorie permanenti, e quindi non applicabile per analogia alla ricostruzione di carriera.

I Giudici romani infatti formulano un chiaro ed inoppugnabile sillogismo: poiché la graduatoria permanente è il bacino da cui attingere per la copertura del 50% dei posti vacanti delle scuole pubbliche statali e poiché il servizio non di ruolo prestato presso le

scuole paritarie concorre a determinare il punteggio in graduatoria al pari di quello prestato presso scuole pubbliche statali, allora il servizio nella scuola paritaria è un'esperienza che rileva pure ai fini della possibile assunzione in ruolo presso la scuola pubblica statale.

La Corte rimarca quindi la palese contraddittorietà ed irragionevolezza nell'ammettere da un lato che il servizio nella scuola paritaria possa agevolare l'assunzione nella scuola statale e negare dall'altro lato che il servizio nella scuola paritaria rilevi ai fini della ricostruzione della carriera di un docente già assunto in ruolo, nel momento cioè in cui si deve dare rilevanza giuridica ed economica alla pregressa esperienza.

Se infatti l'aspetto principale a cui tener conto è la verifica della professionalità acquisita dal docente, *"il paradosso sarebbe evidente: la docenza non di ruolo presso scuole paritarie sarebbe rilevante per l'art. 2 D. L. n. 255/2001 e, quindi, potenzialmente per l'assunzione in ruolo, ed invece non rilevante per l'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 ai limitati fini (certamente di minor rilievo) della ricostruzione di carriera."*

"Ed allora" – conclude la Corte – "assumendo come tertium comparationis la fase anteriore alla costituzione del rapporto di impiego e precisamente quella dell'integrazione delle graduatorie permanenti, si paleserebbe una violazione dell'art. 3 Cost."

La Corte di Appello affronta direttamente anche il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione in quanto, costituendo *"diritto vivente"*, potrebbe porsi in contrasto con l'anzidetto canone costituzionale (C. Cost. n. 242/2014, che richiama i suoi precedenti nn. 91/2004, 117/2012, 258/2012 e 191/2013); dichiara apertamente di non poter condividere la decisione della Cassazione secondo cui non è *"applicabile l'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994 in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate"*, poiché *"il fatto che l'art. 485 d.lgs. cit. si riferisca testualmente (ancora oggi, per un difetto di coordinamento da parte del legislatore) alle scuole "pareggiate" non è di alcun ostacolo alla sua applicazione diretta alle scuole paritarie"*.

Non è necessaria alcuna operazione di interpretazione estensiva per via analogica dell'art. 485 del D. Lgs 297/1991 che, invece, secondo la Cassazione sarebbe impedita dalla non omogeneità delle fattispecie in gioco. *"Infatti, a seguito degli interventi legislativi del 2000 e del 2005-2006, l'art. 485 cit. va letto nel senso per cui il riferimento, ivi contenuto, alle scuole "pareggiate" va inteso ora come riferito alle scuole paritarie ... E quindi di tale norma*

se ne propugna un'applicazione diretta e non invece analogica e neppure estensiva, non necessarie".

Il Collegio capitolino pone l'attenzione sull'argomento "principe" utilizzato dai Giudici di legittimità per rifiutare questa conclusione, ovvero la *"persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente"*, che si desumerebbe dalla diversa natura giuridica del datore di lavoro e dal diverso sistema di reclutamento, che solo per la scuola pubblica statale sarebbe quello del pubblico concorso ex art. 97 Cost. .

Sul punto la Corte di Appello ricorda che *"già nel sistema dell'originaria formulazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 cit. il servizio non di ruolo rilevante era anche quello prestato presso le scuole "pareggiate". E tali erano non solo quelle degli enti pubblici (diversi dallo Stato), ma pure quelle degli enti ecclesiastici, che non hanno natura di ente pubblico e presso i quali, in ogni caso, l'assunzione non è retta dal necessario criterio del pubblico concorso ex art. 97 Cost., poiché non si verte in materia di pubblico impiego. Inoltre, come previsto dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994 (come modificato dalla legge n. 124/1999), anche per la scuola pubblica statale la regola del pubblico concorso non è esclusiva, coesistendo, invece e paritariamente (al 50%), con altra forma di reclutamento, rappresentata dalle graduatorie permanenti"*.

Quanto al principio del reclutamento con concorso pubblico, che costituirebbe una modalità esclusiva dell'impiego pubblico, la Corte di Appello evidenzia non solo che *"la regola del pubblico concorso non è esclusiva, coesistendo, invece e paritariamente (al 50%), con altra forma di reclutamento, rappresentata dalle graduatorie permanenti"* ma anche che *"la materia del contendere attiene ai servizi di docenza non di ruolo ed allora quelli da mettere a confronto – nell'interpretazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 cit. – sono prestati presso scuole pubbliche statali e presso scuole paritarie.*

Ora, come è noto, i rapporti di lavoro non di ruolo (cc.dd. precari) presso la scuola pubblica statale (e presso le pubbliche amministrazioni in generale) sono sottratte alla regola costituzionale del pubblico concorso ex art. 97 Cost. (v. art. 36, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001), che resta limitata all'assunzione in ruolo, ossia alla costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, nella scuola peraltro solo nel limite del 50% dei posti vacanti in organico (art. 399 D. Lgs. n. 297 cit.)".

Ed in effetti quanto osservato dalla Corte d'Appello di Roma appare ancor più vero se si rammenta l'esempio eclatante del meccanismo della c.d. "messa a disposizione", ovvero un'istanza informale presentata da semplici aspiranti docenti mediante la quale il docente viene assunto a tempo determinato senza la benché minima selezione, ottenendo pacificamente il pieno riconoscimento della esperienza lavorativa.

"Quindi" – prosegue la Corte – "l'asserita diversità di status fra le due categorie di docenti non di ruolo non sussiste:

– la natura pubblica o privata del datore di lavoro è del tutto irrilevante e, in verità, lo era già per l'originaria formulazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 cit., posto che gli enti ecclesiastici (che pure potevano istituire, organizzare e gestire scuole "pareggiate") non sono enti pubblici;

– il sistema di assunzione è del tutto irrilevante, posto che i rapporti di lavoro "precari", anche nella pubblica amministrazione, sono costituiti mediante sistemi diversi dal pubblico concorso ed inoltre non erano (né sono) di certo sottoposte a questo sistema le assunzioni alle dipendenze di enti ecclesiastici."

Le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello si pongono dunque in aperto contrasto con il *decisum* della Corte di Cassazione che, secondo la Corte laziale, fornisce un'interpretazione dell'art. 485 in contrasto con l'art. 3 Cost. *"a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:*

– sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali,

– sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole "pareggiate" nel periodo fino all'anno scolastico 2005/2006,

– sia al medesimo servizio non di ruolo prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato."

In definitiva, la Corte di Appello nell'auspicare un'interpretazione dell'art. 485 che consenta il pieno riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria ritenendola una norma imperativa *"posta a presidio di un diritto del docente (assunto in ruolo), che costituisce anche l'inevitabile riflesso dell'interesse pubblico a favorire, realizzare e mantenere un sistema scolastico complessivo ispirato al necessario pluralismo dei centri*

equipollenti di istruzione e di formazione.”, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 Cost.

La sentenza oggi impugnata, che fonda il proprio ragionamento facendo proprie le conclusioni alle quali era giunta la Suprema Corte, merita comunque, di essere riformata, per le ragioni sin qui esposte; il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver richiamato l’iter argomentativo espresso dalla Suprema Corte nel 2019, a pag. 8 ribadisce come sia *<<insussistente il diritto della ricorrente alla valutazione nelle graduatorie per la mobilità dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria prima dell’assunzione a tempo indeterminato>>*.

La ricorrente, per quanto possa tornare utile, non è mai stata un’insegnante “precaria” del succitato istituto scolastico paritario; era stata assunta sin dal lontano 1996 con contratto a tempo indeterminato e per lei il datore di lavoro versava all’INPS – come giusto che fosse – i contributi dovuti; una posizione contributiva aperta dunque, che in nulla differenzia i docenti che prestano servizio in una scuola paritaria da quelli dipendenti della scuola statale.

Si ritiene oltretutto utile ribadire all’Ecc.ma Corte d’Appello quanto già rassegnato nelle note autorizzate depositate da parte ricorrente il 14.09.2019 in seno al giudizio di primo grado e che in parte qui di seguito viene trascritto.

Come noto, per la **MOBILITA’ 2016/2017**, le “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente prevedevano un punteggio di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato in preruolo.

Dalla domanda di Mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 (all. 9 delle suddette note) si ricava che la ricorrente ha partecipato alle operazioni con il punteggio base di **punti 16** (così determinato: punti 6, pari a 2 anni di servizio preruolo prestato, con contratto part-time, in scuole statali; punti 4 per figlio con età inferiore agli anni 6; punti 3 per figlio maggiore di anni 6; punti 3 per corsi di perfezionamento) più altri **punti 6** per ricongiungimento nel Comune di residenza, cioè Catania.

Riconosciuto il punteggio per gli anni di servizio prestato presso la scuola legalmente riconosciuta prima e paritaria successivamente, la ricorrente avrebbe partecipato alle operazioni di mobilità con il seguente punteggio:

TABELLA 1

Anno Scolastico	PUNTEGGIO
1996/1997	3
1997/1998	3
1998/1999	3
1999/2000	3
2000/2001	3
2001/2002	3
2002/2003	3
2003/2004	3
2004/2005	3
2005/2006	3
2006/2007	3
2007/2008	3
2008/2009	3
2009/2010	3
2010/2011	3
2011/2012	3
2012/2013	3
2013/2014	3
2014/2015	3
TOTALE ANNI DI SERVIZIO	57
PUNTEGGIO PER FIGLI	7 (4 + 3)
CORSI DI PERFEZIONAMENTO	3
TOTALE AMBITO NAZIONALE	67
RICONGIUNGIMENTO SU COMUNE CATANIA	6
TOTALE AMBITO CATANIA (con 6 punti di ricongiungimento)	73

TOTALE AMBITO CATANIA (con 6 punti di ricongiungimento)	61
--	-----------

Se, invece, la Corte d'Appello accogliendo il presente ricorso ritenesse di validare il punteggio dall'anno in cui l'Istituto Scolastico "S. Quasimodo" di Catania ha avuto accordata la parità, e cioè dall'anno scolastico 2001/2002, gli anni di servizio in preruolo, come si evince dalla tabella di seguito riportata – sempre per la mobilità 2016/2017 – sarebbero 14, per un totale di punti 42 (14 anni per 3 punti = 42) a cui va aggiunto il punteggio di punti 7 (4

più 3) per i due figli, ed altri punti 3 per i corsi di specializzazione, per un totale così di punti 52 in ambito nazionale e 58 con i 6 punti di ricongiungimento nel Comune di Catania.

TABELLA 2

Anno Scolastico	PUNTEGGIO
2001/2002	3
2002/2003	3
2003/2004	3
2004/2005	3
2005/2006	3
2006/2007	3
2007/2008	3
2008/2009	3
2009/2010	3
2010/2011	3
2011/2012	3
2012/2013	3
2013/2014	3
2014/2015	3
TOTALE ANNI DI SERVIZIO	42
PUNTEGGIO PER FIGLI	7 (4 + 3)
CORSI DI PERFEZIONAMENTO	3
TOTALE AMBITO NAZIONALE	52
RICONGIUNGIMENTO SU COMUNE CATANIA	6
TOTALE AMBITO CATANIA (con 6 punti di ricongiungimento)	58

Dal bollettino dei trasferimenti della fase C alla quale appartiene la ricorrente – il cui estratto per la Regione Sicilia si trova allegato alle note summenzionate con il n. 10, unitamente alle videate del medesimo bollettino riferite alle province di Catania, all. n. 11, Siracusa, all. 12, e Ragusa, all. 13 – si evince come per docenti non beneficiari di Precedenza prevista dal CCNI non vi sia stato alcun trasferimento per gli ambiti di Catania città (Sicilia 09 e Sicilia 10, rispettivamente corrispondenti alla scelta n. 1 e n. 2 della domanda di mobilità) .

Mentre per l'Ambito in provincia di Catania, Sicilia 08 (scelta n. 5 della ricorrente in sede di domanda di mobilità, allegato n. 9 delle note), nel suddetto bollettino, come può agevolmente ricavarsi dal prospetto che segue e da esso estratto, si trovano docenti trasferiti con un punteggio di 60, e quindi inferiore rispetto a quello spettante alla ricorrente nel caso di accoglimento totale del presente ricorso, cioè di 67.

Catania	A019	C	BTTLTZ66T66B202U	BATTICANI	LETIZIA	26/12/1966	CT	60,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	FSRNCL62H27F781V	FUSARI	NICOLA	27/06/1962	CT	60,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	LTTGNN53H14A070Y	LITTERI	GIOVANNI	14/06/1953	EN	60,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	PLVNNN59L18F773W	PULVINO	ANTONINO GIUSEPPI	18/07/1959	ME	60,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	BBTMCL51S58G273O	ABBATE	MARCELLA	18/11/1951	PA	63,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	DPSVRM66A69C351I	DI PASQUALE	VALERIA MARIA	29/01/1966	CT	67,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	MSEFNC57P21F553X	MESI	FRANCESCO	21/09/1957	PA	67,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	TSTRRM58R58A028C	TESTA	ROSARIA MARIA CAF	18/10/1958	CT	67,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	CHRGRL55M61C351X	CHIARENZA	GABRIELLA MARIA	21/08/1955	CT	69,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	LBNRLL62S55H159H	ALBANO	ORNELLA	15/11/1962	AG	72,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	RNNGRL64T57G273Q	IOREN NAPOLI	GABRIELLA	17/12/1964	PA	72,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	RSAGPP65C43G273I	ARESU	GIUSEPPA	03/03/1965	PA	72,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	PPTGCM61R12E974W	PIPITONE	GIACOMO	12/10/1961	TP	73,00	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007
Catania	A019	C	DSTCML64A51F781V	DI STEFANO	CARMELA	11/01/1964	CT	73,00	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008
Catania	A019	C	SPNMRA58B13I535D	SPINA	MARIO	13/02/1958	RG	75,00	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006
Catania	A019	C	MZZMNT62L41E536V	MAZZOLA	MARIA ANTONIETTA I	01/07/1962	EN	75,00	SIC0000007	SICILIA AMBITO 0007
Catania	A019	C	GLNMRA58C67B384K	GIULIANO	MARIA	27/03/1958	CT	78,00	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006
Catania	A019	C	ZCCFP58B05C351X	ZUCCARELLO	FILIPPO	05/02/1958	CT	78,00	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006

Se, sempre con riferimento ai movimenti nella mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 si passa ad esaminare la Provincia di Siracusa, e quindi Ambiti Sicilia 25 (scelta n. 10 della ricorrente in sede di domanda di mobilità) e Sicilia 26 (scelta n. 9), vi sono, esclusivamente per l'Ambito Sicilia 26, docenti trasferiti con punteggio pari a 51, 55, 56, 62, 63, e 66, inferiore comunque a quello spettante alla ricorrente (punti 67) alle condizioni suddette.

Siracusa	A019	C	STNVTI61M20G371V	STENDARDO	VITO	20/08/1961	CT	51,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	GCLGPP61L16F061P	GIACALONE	GIUSEPPE MARIA	16/07/1961	TP	55,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	DMRSTM74M13C351C	DI MAURO	SANTO MARCO MARI	13/08/1974	CT	56,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	CCZMRZ62T10H224B	CACCOZZA	MAURIZIO	10/12/1962	RC	62,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	CNCMRA62S53I754T	CIANCI	MARIA	13/11/1962	SR	63,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	FNCNNN52R03F158G	FINOCCHIARO	ANTONINO	03/10/1952	ME	66,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026
Siracusa	A019	C	CNTNNA63L64H501S	CONTI	ANNA	24/07/1963	RM	80,00	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026

Anche nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, stabilisca che il punteggio preruolo da valutare ai fini della mobilità debba comunque essere soltanto quello relativo agli anni successivi all'entrata in vigore della legge sulla parità (quindi dall'anno scolastico 2000/2001), la ricorrente raggiungerebbe comunque un punteggio pari a 55 punti [45 per il preruolo (3 punti per 15 anni), più 7 punti (4 punti per figlio sotto i sei anni e 3 punti per figlio superiore a sei anni) per i due figli, più 3 punti di corsi di perfezionamento], e dunque così come i docenti Stendardo Vito (punti 51) e Giacalone Giuseppe Maria (punti 55) nella tabella che precede, ben avrebbe dovuto ottenere il trasferimento nel suddetto Ambito Sicilia 26 (Provincia di Siracusa).

La conclusione sarebbe la medesima, e quindi il trasferimento nell'ambito Sicilia 26, anche qualora venisse ritenuto valido come servizio preruolo quello prestato dall'anno in cui l'Istituto Quasimodo ha ottenuto la parità, e cioè dal 2001/2002. Con punti 52, infatti, la ricorrente precederebbe comunque il docente Stendardo Vito, trasferito con punti 51 in quell'Ambito.

È bene sottolineare che nell'ipotesi di accoglimento del presente ricorso ed in considerazione del punteggio che verrà ritenuto utile ai fini del calcolo, occorrerà ovviamente tenere in considerazione le scelte di sede (e quindi le preferenze di Ambito) formulate in seno alla domanda di mobilità per ciascun anno scolastico.

Qualora invece, come detto, si dovesse ritenere valido il servizio preruolo sin dall'anno scolastico 1996/1997 allora alle amministrazioni convenute andrebbe ordinato di trasferire la ricorrente, con punti 67, nell'Ambito Sicilia 08 (Catania e Provincia).

Se invece si dovesse ritenere valutabile soltanto il servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 2000/2001, o dal 2001/2002, allora la ricorrente dovrebbe ottenere il trasferimento, rispettivamente con punti 55 o 52, nell'Ambito Sicilia 26 (Siracusa e Provincia).

* * * * *

Alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente che la Sentenza oggi appellata potrebbe andare riformata, con l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente e con il conseguente riconoscimento del punteggio preruolo sia ai fini delle procedure di mobilità che per l'anzianità di servizio ed i relativi scatti.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previi gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

Accogliere l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza:

1) dichiarare, previa disapplicazione delle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, il diritto della ricorrente Lo Giudice Aurora alla valutazione nella graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017, del servizio di insegnamento prestato per 19 anni presso l'Istituto Scolastico "S. Quasimodo"

di Catania nella stessa misura in cui è valutato il servizio preruolo in scuole statali, attribuendo alla stessa il punteggio nella predetta graduatoria di punti 67 in ambito nazionale e di 73 nel comune di ricongiungimento, e cioè Catania, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione ritenuta competente di riconoscere nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 il suddetto punteggio, ordinando alla stessa il suo trasferimento nell'Ambito Sicilia 08 secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

2) in subordine, e nel caso di non accoglimento del superiore punto, sempre per la mobilità anno scolastico 2016/2017, ritenere e dichiarare valido per la ricorrente il servizio prestato presso la Scuola Paritaria "S. Quasimodo" di Catania sin dall'anno scolastico 2000/2001 o 2001/2002, riconoscendo alla stessa il servizio di insegnamento prestato nella predetta scuola paritaria per anni 15 o 14, e dunque per un totale di punti 55 o 52, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione ritenuta competente il suo trasferimento presso l'Ambito Sicilia 26 (Siracusa e Provincia);

3) validare il punteggio maturato nel corso degli anni di insegnamento preruolo presso l'istituto paritario anche ai fini delle operazioni di mobilità successive a quella dell'anno scolastico 2016/2017 e condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere il detto punteggio ai fini delle mobilità per gli anni successivi con l'emanazione dei provvedimenti conseguenti;

4) dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad avere computati agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli articoli 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. n. 297/1994, i 19 anni, o quanto meno i 15 o 14 anni, di servizio svolti presso la scuola paritaria allo stesso modo del servizio preruolo svolto nella scuola statale e condannare l'Amministrazione Scolastica ritenuta competente al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera ad ogni effetto nonché al pagamento delle somme che risulteranno dovute a titolo di differenze retributive a seguito della suddetta ricostruzione di carriera.

5) condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto, trattandosi di impugnazione, è di Euro 388,50.

Si allega:

- 1) copia conforme della sentenza n. 2803/2020 Tribunale di Catania, sezione Lavoro;
- 2) ordinanza del 09.11.2020 della Corte d'Appello di Roma;
- 3) fascicolo di primo grado.

Catania, 06 marzo 2021

Avv. Francesco Paladino

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Francesco Paladino, con studio in Catania, Via Orazio Antinori n. 42, Pec: *francesco.paladino@pec.ordineavvocaticatania.it*, difensore della Prof.ssa Lo Giudice Aurora, nata a Catania il 13.06.1974 premesso che il ricorso di cui sopra ha per oggetto l'appello proposto per ottenere l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente e che ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore a quello che otterrebbe la Prof.ssa Lo Giudice in caso di accoglimento del ricorso; che la notifica del ricorso nei modi ordinari non sarebbe possibile sia per l'elevato numero dei controinteressati, sia per l'impossibilità di identificarli; che il Giudice, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con mezzi idonei, compresa la pubblicazione telematica “purché le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa” (Cass. 13868/2002); che è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità e garantire il diritto di difesa la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito del MIUR, nonché sui siti internet degli Uffici Regionali Scolastici della Lombardia e della Sicilia e degli ambiti Territoriali di Varese e Catania.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica: ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR e sui siti delle altre amministrazioni convenute; alle amministrazioni convenute mediante normale notifica nelle forme di legge.

Catania, 06 marzo 2021

Avv. Francesco Paladino